Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 settembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 806.
Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione Pag. 2785

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1950, n. 807.
Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio . . . . . . Pag. 2786

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.
Nuove concessioni d'importazione temporanea. Pag. 2788

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1950.
Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Salerno e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 2788

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 10 agosto 1950.
Foggia delle divise del personale subalterno della Sanità pubblica, addetto ai servizi quarantenari . . . Pag. 2789

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . . Pag. 2790

Ministero della difesa - Esercito: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex polveriera Rana » di Venezia-Marghera. Pag. 2790

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 2790

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di centosettanta assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . Pag. 2790

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nella carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 14 marzo 1950. Pag. 2791

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 225 DEL 30 SETTEMBRE 1950:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettini bimensili del bestiame n. 7 e 8 dal 1° al 30 aprile 1950.

(3183-3288)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 806.

Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829 e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro per la pubblica istruzione procederà, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla

nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti Ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.

Art. 2.

Le nomine disposte in base all'articolo precedente avranno decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1949.

Completato il prescritto periodo di prova, la promozione a ordinario sarà disposta con effetto dalla data in cui sarebbe stata conseguita, se i nominati avessero di fatto assunto servizio il 1° ottobre 1949.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 si farà fronte con gli stanziamenti esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto ai capitoli concernenti le spese per il personale delle scuole secondarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1950, n. 807.

Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge di delega al Governo 28 luglio 1950, n. 540;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' soppressa la razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, della quale fruiscono individualmente, in dipendenza di disposizioni comunque emanate, gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli appartenenti con qualsiasi grado — ad eccezione degli allievi — all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

Art. 2.

La composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è determinata annualmente con apposite tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati. Con le stesse tabelle sono determinate le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:

a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione;

b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonchè mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;

c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, numero 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonchè al personale militare che vi si rechi per esplicare attività di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra.

Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui alla lettera *c*) del precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, al personale civile non di ruolo, compreso quello salariato, è assicurata la somministrazione di una minestra e la corresponsione di un assegno provvisorio nella misura giornaliera di L. 200.

Salva l'eccezione di cui al precedente comma è fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

Il trattamento previsto dal presente articolo non spetta ad altre mense comunque denominate, anche se la partecipazione ad esse sia resa obbligatoria per motivi di servizio. I partecipanti a tali mense sono tenuti al pagamento dei pasti.

Art. 4.

Al personale militare che, per effetto dell'art. 1, perde il diritto alla razione viveri e non conviva alle mense di cui al primo comma del precedente articolo, è corrisposta una indennità di lire 100 giornaliere, ferme restando le integrazioni di vitto e le distribuzioni di generi di conforto per i militari in speciali condizioni di servizio.

Art. 5.

Al personale militare dell'Esercito e dell'Aeronautica nelle condizioni di servizio indicate nell'art. 1, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, compete un'indennità di lire 100 giornaliere in aggiunta a quella prevista dal precedente art. 4.

La stessa indennità è estesa al personale militare della Marina, della Guardia di finanza e dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, nonchè al personale civile di ruolo e non di ruolo e salariato di tutte le Forze armate nelle medesime condizioni di servizio.

Le località previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, sono designate con decreti del Ministro per la difesa o di altri Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con decreti del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro saranno rivedute tutte le designazioni di località disposte a norma della lettera *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850. Gli effetti delle designazioni non confermate cessano col sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il totale dell'indennità militare o dell'indennità speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di cui al precedente art. 4, computato sulla base di trenta giorni, deve essere integrato di un importo tale da assicurare al personale ufficiale un trattamento, per tali titoli, che superi quello spettante per indennità di funzione e compensi per lavoro straordinario fruiti dai funzionari civili di gruppo *A* della carriera amministrativa di pari grado gerarchico e sede di servizio, della misura di seguito indicata:

generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	L. 10.000
generale di divisione, di brigata e gradi corrispondenti	» 8.000
colonnelli e gradi corrispondenti	» 7.000
tenente colonnello, maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti	» 6.000
capitano e gradi corrispondenti	» 5.000
capitano a carriera limitata	» 6.000
subalterni	» 4.000
subalterni a carriera limitata	» 5.000

Gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di lire 6000 a favore degli ufficiali di tutti i gradi coniugati o vedovi con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile al lavoro.

Agli effetti del primo comma la misura dei compensi per lavoro straordinario è forfetariamente calcolata nella sede di Roma in ragione di 60 ore per i gradi 3°, 4°, 5°, di 40 ore per il grado 6°, di 30 ore per i gradi 7° e 8° e di 20 ore per i gradi inferiori e nelle altre sedi rispettivamente in ragione di 60, 30, 15 e 10 ore. Tale misura è soggetta a revisione da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nei casi di aspettativa, di disponibilità o di altre posizioni di stato che comportino riduzione di stipendio, la eccedenza eventualmente dovuta agli ufficiali in applicazione dei precedenti comma e l'assegno suppletivo dovuto ai sottufficiali in applicazione del successivo articolo, sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e sono sospesi in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 7.

Al personale che fruisce dell'indennità militare o dell'indennità mensile di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, e dell'indennità militare per i sottufficiali e dell'indennità mensile di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 467, è concesso un assegno suppletivo nelle seguenti misure mensili:

	Celibi	Ammogliati o vedovi con prole minorenne o inabile al lavoro
aiutanti di battaglia e gradi corrispondenti	3.200	5.000
marescialli maggiori e gradi corrispondenti	2.500	4.100
marescialli capi, marescialli ordinari, sergenti maggiori e gradi corrispondenti	2.200	3.700
sergenti e gradi corrispondenti	1.700	3.500
appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri corpi militarmente organizzati facenti parte delle forze armate	1.000	3.000

Art. 8.

Al personale di cui al precedente art. 1 che ha fruito di razione viveri individuale comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, in natura, in contanti od a sistema misto, sono addebitate lire 463 giornaliere dal 1° luglio 1949 e lire 443 giornaliere dal 1° luglio 1950. L'addebito è ridotto a lire 200 giornaliere per il personale militare di cui al primo comma del precedente art. 5 ed a lire 100 giornaliere per il personale militare che posteriormente al 1° luglio 1950 ha partecipato a grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione limitatamente al periodo di durata delle manovre stesse.

Al personale che ha fruito invece della razione tabacchi, fiammiferi e sapone, nonchè dell'assegno giornaliero di lire 75 sono addebitate lire 127 giornaliere; l'addebito è ridotto a lire 125 giornaliere se il personale stesso ha fruito soltanto di razione tabacchi e fiammiferi nonchè dell'assegno di lire 75 giornaliere.

Per le eventuali differenze risultanti dai conguagli da effettuare in applicazione del presente decreto non si farà luogo a recupero.

Art. 9.

Il trattamento economico a titolo di razione viveri comprensivo di tabacchi, fiammiferi e sapone già usato agli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate non può essere valutato in misura superiore a lire 415 giornaliere.

Art. 10.

Alla copertura del maggior onere complessivo di lire 3.600.000.000 relativo agli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 e risultante dalla differenza tra le maggiori e le minori spese conseguenti all'applicazione del presente decreto, sarà provveduto con le disponibilità già

esistenti sui seguenti capitoli degli stati di previsione dalla spesa per l'esercizio finanziario 1950-51:

Ministero delle finanze	cap. n.	60	L.	176.000.000
Ministero di grazia e giustizia	» »	61	»	576.000.000
Ministero dell'interno .	» »	45	»	1.430.000.000
Ministero della difesa .	» »	39	»	225.000.000
	» »	40	»	225.000.000
	» »	62	»	45.000.000
	» »	63	»	90.000.000
	» »	85	»	47.000.000
	» »	86	»	100.000.000
	» »	113	»	70.000.000
	» »	114	»	580.000.000
Ministero della marina mercantile	» »	36	»	36.000.000

Art. 11.

Le somme già pagate negli esercizi 1949-50 e 1950-51 per i titoli di cui viene disposta la soppressione col presente decreto e da addebitarsi ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 resteranno imputate ai rispettivi capitoli, limitando la nuova imputazione alle somme da pagarsi a titolo di conguaglio fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto, salvo i diversi termini degli articoli 3, 5, quarto comma, e 9, ha effetto dal 1° luglio 1949 ed entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 151. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni e le esportazioni temporanee nella seduta del 17 maggio 1950;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Piombo in pani e in rottami.	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori elettrici.	kg. 500	1 anno
2. Ferro in mastri laminato a caldo.	Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	kg. 100	1 anno
3. Tessuti a maglia « Simplex ».	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 25 agosto 1950).	kg. 100	1 anno
4. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma naturale e sintetica, guttaperga greggia.	Per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie (concessione decorrente dal 3 giugno 1950).	kg. 100	1 anno
5. Cellulosa.	Per la fabbricazione di laminato trasparente di viscosa cellophane e relativi manufatti (concessione decorrente dal 5 luglio 1950).	kg. 100	1 anno

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1950
Registro Finanze n. 20, foglio n. 362. — BENNATI

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1950.

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Salerno e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Atteso l'irregolare funzionamento del Consorzio agrario di Salerno, per cui si rende necessario provvedere

allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio stesso ed affidare la gestione dell'Ente ad un commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri del Consorzio agrario di Salerno, nominati dall'assemblea dei soci del dì 29 maggio 1949 sono sciolti ed è nominato commissario governativo del Consorzio stesso per la durata di mesi quattro, il sig. gen.le Arnaldo Pavan.

Art. 2.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Art. 3.

Entro il termine stabilito dall'art. 1 il commissario governativo deve provvedere a convocare le assemblee parziali e generale per la elezione dei nuovi organi amministrativi del Consorzio.

Roma, addì 21 settembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(4137)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 10 agosto 1950.

Foggia delle divise del personale subalterno della Sanità pubblica, addetto ai servizi quarantenari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 85 del regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visti i decreti Ministeriali in data 13 maggio 1932, 28 settembre 1939 e 14 febbraio 1941, con i quali venivano stabilite la foggia e la modifica della divisa del personale subalterno della Sanità pubblica;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1945, con il quale vennero approvate le necessarie modifiche dello stemma sul berretto e sul bavero della giubba delle guardie e capo guardia di sanità;

Decreta:

La foggia della divisa del personale subalterno della Sanità pubblica addetto ai servizi quarantenari è stabilita come appresso:

A) *Divisa delle guardie per la stagione invernale*:

1. Berretto di panno bleu scuro, con diametro superiore eccedente quello inferiore di cm. 8. L'altezza della parte cilindrica è di cm. 4. La parte tronco-conica che unisce quella cilindrica col cielo del berretto è di cm. 4. La visiera di cuoio, verniciato nero, applicata ai punti medi laterali del berretto, è a contorno rotondo, leggermente incurvata e, nel suo centro, deve sporgere di cm. 4. Nei punti estremi di attacco di esso vi sono due piccoli bottoni neri, ai quali va assicurato un sottogola di pelle verniciata nera, dell'altezza di cm. 1,5, a due passanti.

Al disopra della visiera è un fregio ricamato in oro, formato da un doppio ramo di alloro, su panno nero; ogni ramo è costituito da tre foglie e da due bacche. Al centro uno scudo di color giallo cromo chiaro (della stessa tonalità della bandiera di quarantena) nel quale è posto un caduceo — senza ali — con due serpenti ricamati in argento. Esso è sormontato da una corona turrita in oro.

2. Giacca di panno bleu scuro a doppio petto, con sparato di cm. 12 e di lunghezza tale da giungere alla metà del dito pollice quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo.

La giacca ha:

due file parallele di tre bottoni ognuna dorati con caduceo in rilievo a tre asole sul davanti;

due tasche laterali orizzontali, con sopratasche;

due distintivi rappresentanti un caduceo — senza ali — con due serpenti in metallo inossidabile dorato a destra ed a sinistra del bavero da applicare con apposito fermaglio a vite;

controspallina di color bleu scuro rigida di lunghezza cm. 13 e larghezza cm. 5,5 assicurata da una guaina sulla spalla e fissata da un bottone dorato con caduceo, con al centro il distintivo in oro della categoria di appartenenza: un'ancora per la sanità marittima; un'ala per la sanità aerea; una stella alpina per la sanità di frontiera.

Il taglio della giacca deve essere diritto, non sagomato alla vita, non deve avere asole sul bavero e la larghezza delle maniche non deve essere inferiore al polso di cm. 15. Sulla manica sinistra, all'altezza del braccio è posto un distintivo della specializzazione (motorista, padrone marittimo, infermiere, ecc.).

3. Camicia bianca con petto liscio, cravatta nera annodata verticalmente, calze e scarpe nere.

4. Pantaloni dello stesso panno della giacca, di taglio comune, senza risvolti e tasche verticali. E' ammesso un taschino posteriore a destra purchè non ecceda la lunghezza della giacca.

5. Pastrano di panno bleu scuro di lunghezza di cm. 10 al di sotto della piega del ginocchio non eccessivamente sagomato alla vita e con due file di quattro bottoni dorati (con caduceo c. s.). I risvolti del bavero devono essere tagliati in modo da essere portati aperti, ma tali da potersi anche chiudere fermando quello soprastante ad un bottone piatto, nero, applicato sotto il bavero.

Le due tasche hanno sopratasche. La martingala è finta perchè interamente unita al pastrano, formando una piega centrale e due pieghe laterali fisse.

6. Impermeabile di color bleu scuro ad un petto, a foggia di pastrano, senza cinta, senza martingala e senza alcun distintivo, munito di cappuccio, la cui fodera deve essere di tinta unita scura.

B) *Divise per la stagione estiva*:

a) di fatica:

1. Berretto del tutto identico a quello della stagione invernale, con due foderine color bianco e color kaki.

2. Giacca di tela d'Africa ad un petto, con risvolti aperti. La lunghezza deve essere tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo. Una sola bottoniera di quattro

bottoni d'osso color kaki di media grandezza e quattro tasche chiuse da bottoni di piccola grandezza d'osso color kaki. Sul bavero il caduceo — senza ali — in metallo d'argento.

Nella parte posteriore una cintura fissa, senza bottoni alta cm. 5 che si ferma alle cuciture dei fianchi.

Controspallina di color kaki, come per la divisa invernale.

3. Camicia kaki, cravatta kaki e scarpe gialle.

4. Pantaloni della stessa stoffa della giacca e di taglio identico a quella invernale.

b) di rappresentanza:

1. Giacca di tela bianca con colletto completamente chiuso, alto cm. 4 ad un petto, bottoni nascosti da finta con due tasche superiori (larghezza cm. 12, altezza cm. 12) e due tasche inferiori (larghezza nella parte posteriore cm. 18, nell'inferiore cm. 20 e altezza cm. 21) con i bordi inferiori arrotondati. Alle due estremità del collo sono applicati i caducei dorati senza ali.

Controspallina di panno bleu scuro come per la divisa invernale.

2. Pantaloni di tela bianca indentici alla divisa invernale.

3. Scarpe bianche.

C) *Divisa del capo guardia*:

E' del tutto identica a quella delle guardie e per la stagione invernale e per quella estiva, con le seguenti aggiunte:

1) attorno al berretto nel mezzo della parte cilindrica corre un galloncino dorato alto mm. 12 che si unisce davanti sotto il trofeo;

2) sulla controspallina è applicato a mm. 5 di distanza dall'orlo esterno della controspallina un galloncino dorato di 6 mm. di altezza;

3) sulla manica è posto un galloncino dorato dell'altezza di mm. 15 che raggiunge in lunghezza le due cuciture della manica e distante dal lato estremo cm. 8.

D) *Tuta di tela*.

Il personale in parola sarà provvisto anche di una tuta in tela azzurra, da indossare all'occorrenza per particolari adempimenti di servizio. La tuta a foggia di combinazione è ad un petto con colletto chiuso rovesciato e chiusura lampo anteriormente coperta. La combinazione ha inoltre:

a) una cintura dello stesso tessuto alto cm. 4,5 circa, scorrente entro due passanti larghi circa mezzo centimetro, fissati sui fianchi. La chiusura è munita di fibbia metallica brunita;

b) due taschini sul petto con sopratasche e bottone,

c) di fianco, da entrambi i lati, una apertura senza tasca lunga cm. 16.

Le maniche e i pantaloni sono muniti, ad opportuna distanza dalla estremità, di una linguetta con bottoni per poterli stringere intorno al polso ed al collo del piede.

Su dette tute sarà ricamato in filo d'argento alla sinistra del petto lo scudo su sfondo color giallo quarantena con il caduceo sormontato dalla corona di cui al n. 1 della lettera *A*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1950, registro n. 33 Interno, foglio n. 319, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa) di un mutuo di L. 4.049.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4109)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex polveriera Rana» di Venezia-Marghera.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto Ministeriale 22 settembre 1950, n. 2577, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex polveriera Rana» di Venezia-Marghera.

(4139)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giacomo Braga di Angelo nato a Parma il 25 gennaio 1917 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(4142)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di centosettanta assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di centosettanta assegni vitalizi (ex-Cassa sovvenzioni) con decorrenza 1° gennaio 1951.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato nè spetta più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli d'impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione, purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio e precisamente:

1° orfani minorenni;

2° orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali; le orfane soltanto se nubili o vedove;

3° orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1950 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali via Flavia, 93 Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande essere esibiti:

dagli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; *e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'impiegato o alla sua vedova oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; *f*) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; *g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; *h*) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito;

dai genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di nascita e quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (articolo 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 28 settembre 1950

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(4150)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nella carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 14 marzo 1950.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1949, registrato il 23 marzo seguente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 72 del 29 marzo 1949, col quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1949, registrato il 19 novembre successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre dello stesso anno, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1934, n. 1364;

Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità degli atti e del procedimento seguito dalla Commissione anzidetta;

Visti l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; l'art. 20 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843; l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 4 aprile 1947, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami, a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*), indetto col richiamato decreto 14 marzo 1949:

N.	Nome		Punti
1.	Perroni Giacinto	punti	17 —
2.	Raffo Sergio	»	16,125
3.	Caioli Primula	»	15,800
4.	Castorina M. Luisa	»	15,790
5.	Pederzoli Italico	»	15,650
6.	Alì Irma	»	15,630
7.	Landi Mario	»	15,625
8.	Remotti Enrica	»	15,500
9.	Amoroso Francesco fu Pasquale	»	15,380
10.	Colapietro Tommaso	»	15,375
11.	Brolli Maria	»	15,275
12.	Pintore Pasqualina	»	15,185
13.	Silvestri Isabella	»	15,155
14.	Tamburino Umberto	»	15,145
15.	Picozzi Carlo	»	15,130
16.	Della Nesta Rosetta	»	15,125
17.	Fratelli Arrigo	»	14,925
18.	Sparta Antonio	»	14,895
19.	Scotto di Freca Leonardo	»	14,875
20.	Filesi Pietro	»	14,800
21.	Minardi Francesco	»	14,755
22.	Scudieri Ernesto	»	14,753
23.	Santoni Franca	»	14,750
24.	Riga Adrucenia	»	14,705
25.	Fara Paolino	»	14,700
26.	D'Ambrosio Gilda	»	14,628
27.	D'Angelo Mario	»	14,626
28.	Cumbo Giuseppe	»	14,625
29.	Sciascera Maria	»	14,505
30.	Cannuli Giacomina, nata Calamera	»	14,500
31.	Marzi Anna Maria	»	14,425
32.	Di Felice Fernando	»	14,385
33.	Molinini Maria	»	14,383
34.	Signore Antonio	»	14,381
35.	D'Ottavio Caterina	»	14,379
36.	Piro Domenico	»	14,377
37.	Pascarelli Jole	»	14,375
38.	Innocenti Maria	»	14,350
39.	Juliani Domenico	»	14,300
40.	Manera Giov. Battista	»	14,252

41. Bonometti Giancarlo . . . . punti 14,250
42. Santella Gioacchino . . . . » 14,130
43. Biggio Emilio . . . . . » 14,129
44. La Barbera Antonino . . . . . » 14,127
45. Bellastella Pietro . . . . . » 14,125
46. Vitelli Francesco . . . . . » 14,010
47. Zarrelli Vincenzo . . . . . » 14 —
48. Castriota M. Vittoria . . . . . » 13,925
49. Mannino Vincenzo . . . . . » 14,876
50. Pacelli Francesco . . . . . » 13,875
51. D'Andrea Luigi . . . . . » 13,750
52. Bisozzi Angela . . . . . » 13,675
53. Travisi Margherita . . . . . » 13,633
54. Calabrò Pasquale . . . . . » 13,632
55. Gattullo Luigi . . . . . » 13,631
56. Sperandeo Ferdinando . . . . . » 13,630
57. Alosi Francesco . . . . . » 13,629
58. Politano Antonio . . . . . » 13,628
59. Del Vecchio Bruno . . . . . » 13,627
60. Meucci Bruno . . . . . » 13,626
61. Carboni Pietro . . . . . » 13,625
62. Marchese Settimo . . . . . » 13,502
63. Gossa Aldo . . . . . » 13,500
64. Mazza Maria Teresa . . . . . » 13,475
65. De Martino Mario . . . . . » 13,400
66. Licordari Bruno . . . . . » 13,376
67. Blasi Faurino . . . . . » 13,375
68. Migliacco Domenico . . . . . » 13,253
69. Damiani Franco . . . . . » 13,252
70. Ianigro Carlo . . . . . » 13,250
71. Gentili Francesco . . . . . » 13,127
72. Freddi Giorgio . . . . . » 13,126
73. Leotta Sebastiano . . . . . » 13,125
74. Gentili Pietro di Augusto . . . . » 13,100
75. Mari Enzo di Aclode . . . . . » 13,050
76. Di Leonardo Alessio . . . . . » 13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati:

1. Perroni Giacinto;
2. Raffo Sergio;
3. Caioli Primula;
4. Castorina M. Luisa;
5. Pederzoli Italico;
6. Alì Irma, avventizia;
7. Landi Mario, ex combattente;
8. Remotti Enrica;
9. Amoroso Francesco fu Pasquale;
10. Pintore Pasqualina, avventizia;
11. Tamburino Umberto, ex combattente;
12. Picozzi Carlo, avventizio;
13. Fara Paolino, avventizio;
14. D'Ambrosio Gilda, avventizia;
15. D'Angelo Mario, avventizio;
16. Sciascera Maria, avventizia;
17. Cannuli Giacomina nata Calamera, avventizia;
18. Di Felice Fernando, invalido di guerra;
19. Piro Domenico, orfano di guerra;
20. Santella Gioacchino, ex combattente;
21. Castriota M. Vittoria, orfana di caduto per servizio;
22. Calabrò Pasquale, ex combattente;
23. Gattullo Luigi, ex combattente;
24. Sperandeo Ferdinando, ex combattente;
25. Migliaccio Domenico, ex combattente;
26. Damiani Franco, ex combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Colapietro Tommaso
2. Brolli Maria
3. Silvestri Isabella
4. Della Nesta Rosetta
5. Fratelli Arrigo
6. Sparta Antonio
7. Scotto di Freca Leonardo
8. Filesi Pietro
9. Minardi Francesco
10. Scudieri Ernesto
11. Santoni Franca
12. Riga Adrucenia
13. Cumbo Giuseppe
14. Marzi Anna Maria
15. Molinini Maria
16. Signore Antonio
17. D'Ottavio Caterina
18. Pascarelli Jole
19. Innocenti Maria
20. Juliani Domenico
21. Manera Giov. Battista
22. Bonometti Giancarlo
23. Biggio Emilio
24. La Barbera Antonino
25. Bellastella Pietro
26. Vitelli Francesco
27. Zarrelli Vincenzo
28. Mannino Vincenzo
29. Pacelli Franco
30. D'Andrea Luigi
31. Bisozzi Angela
32. Travisi Margherita
33. Alosi Francesco
34. Politano Antonio
35. Del Vecchio Bruno
36. Meucci Bruno
37. Carboni Pietro
38. Marchese Settimo
39. Gossa Aldo
40. Mazza Maria Teresa
41. De Martino Mario
42. Licordari Bruno
43. Blasi Faurino
44. Ianigro Carlo
45. Gentili Francesco
46. Freddi Giorgio
47. Leotta Sebastiano
48. Gentili Pietro di Augusto
49. Mari Enzo di Aclode
50. Di Leonardo Alessio

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1950

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1950
Registro Presidenza n. 40, *foglio n.* 99. — FERRARI

(4118)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.